

MUNICIPALITÀ II
AVVOCATA MONTECALVARIO SAN GIUSEPPE PORTO MERCATO PENDINO
Direzione Municipalità

ORDINANZA n° 3 del 06/02/2025

Oggetto: “Istituzione, per il giorno 21 febbraio 2025, dalle ore 08:00 alle 16:00, di un particolare dispositivo di traffico in vico Paradiso alla Salute, per consentire la pulizia del sistema di drenaggio delle acque meteoriche- caditoie stradali, a cura dell’ABC Napoli as”.

IL COORDINATORE DELLE ATTIVITA’ TECNICHE
con delega di funzioni dirigenziali di cui alla disposizione dirigenziale n. 28 del 06/05/2024

Premesso che:

- con nota n. 2224 del 16/01/2025, l’ABC Napoli as, nel trasmettere il programma delle attività di pulizia del sistema di drenaggio delle acque meteoriche- caditoie stradali, ha chiesto la chiusura al traffico veicolare in vico Paradiso alla Salute, per il giorno 21 febbraio, dalle ore 8:00 alle ore 16:00, al fine di permettere il passaggio dell’automezzo dell’Azienda ABC Napoli as;

Ritenuto che:

- occorra istituire una particolare disciplina di traffico temporaneo in vico Paradiso alla Salute per consentire la pulizia del sistema di drenaggio delle acque meteoriche- caditoie stradali, a cura dell’ABC Napoli as;

Attestato che:

- il presente provvedimento non contiene dati personali;
- il presente provvedimento non rientra in alcuna delle previsioni normative riportate nell’apposita sezione del P.I.A.O. e pertanto non sarà oggetto di pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito del Comune di Napoli;

Letti:

- il D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i., Nuovo codice della strada;
- il DPR 16 dicembre 1992 n. 495 e s.m.i., Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali.

ORDINA

Istituire, per il giorno 21 febbraio 2025, dalle ore 08:00 alle 16:00, in vico Paradiso alla Salute:

- **il divieto di transito veicolare**, ad eccezione dei soli mezzi di soccorso, di emergenza e ai veicoli diretti ai passi carrai autorizzati;
- **il divieto di sosta e di fermata su ambo i lati, con rimozione coatta;**

E’ demandato alla società esecutrice dell’intervento l’onere per la installazione della segnaletica orizzontale e verticale necessaria, almeno 48h prima, per l’attuazione del presente dispositivo di circolazione provvisorio, nonché degli avvisi alla cittadinanza ed il ripristino dello stato dei luoghi al termine dei lavori.

Per particolari esigenze di Ordine Pubblico, il Servizio di Polizia Locale è autorizzato ad adottare ogni altro tipo di provvedimento di carattere contingente che si ritenga necessario per la disciplina e la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale ed, eventualmente, potrà adottare tutti gli accorgimenti qualora se ne presentasse l’esigenza.





Tutte le Ordinanze i cui dispositivi risultano in contrasto con la presente, sono da ritenersi sospese per tutto il periodo dei lavori.

Il Servizio Autonomo Polizia Locale è incaricato di vigilare, unitamente a tutti gli altri Agenti della Forza Pubblica previsti dall'art.12 del D.L.vo 30/04/1992 n°285, per l'esatta osservanza della presente Ordinanza.

A norma all'art.3 comma 4 della legge 241/1990 avverso la presente ordinanza, chiunque abbia interesse potrà ricorrere, entro sessanta giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero entro centoventi giorni dalla pubblicazione al Capo dello Stato.

Sottoscritta digitalmente da
Il Coordinatore delle A.T.
funz. E.Q. ing. Benedetto De Vivo

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente ordinanza è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

